

Regolamento comunale delle prestazioni sociali agevolate

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di altri criteri indicati nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Argenta negli ambiti di attività riconducibili alle aree dello Sportello Sociale e del Centro per le famiglie.
3. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

Art. 2 Finalità, Principi e Organizzazione

1. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale argentino secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.
2. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
3. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
4. Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell'anno, affinché ogni nucleo familiare, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.
5. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non burocratico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.
6. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con lo Sportello Sociale, o l'Informafamiglia del Centro per le famiglie del Comune di Argenta, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie e la rete parentale, l'attuale stato di effettivo bisogno delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.
7. Il Responsabile del procedimento può richiedere all'utente, durante il colloquio o comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda documentazione integrativa finalizzata a stabilire l'effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. In caso la documentazione non pervenga entro i 10 giorni successivi, o in casi particolari altro termine specificamente concordato, l'istanza non può essere accolta.

Art. 3 Modalità

1. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE e di altre modalità indicate nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle

specifiche tipologie di intervento.

2. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 4 Interventi

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

- Contributi economici straordinari;
- Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici;
- Agevolazioni relative alle rette dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 5 Contributi economici straordinari

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi economici straordinari in favore di nuclei familiari o singoli, nei quali sussistano gravi motivi sanitari (il perdurare di gravi malattie), economici (perdita improvvisa del lavoro), sociali (arresti domiciliari, stato di detenzione) tali da richiedere un intervento immediato, nonché per sostenere spese funerarie o di cremazione.

2. La domanda di contributi straordinari può essere presentata in qualunque momento nel corso dell'anno.

3. Le richieste devono essere presentate allo Sportello Sociale su apposito modulo, predisposto dal servizio, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2, comma 6.

4. Il modulo per la presentazione della domanda di contributo straordinario è integrato con informazioni relative a:

- esenzione/riduzione servizi scolastici;
- proprietà di veicoli;
- morosità canoni erp;
- morosità servizi scolastici (mensa, prescuola e trasporto);
- morosità servizi educativi prima infanzia;
- omesso o parziale versamento di tributi comunali.

al fine di una prima valutazione dell'effettivo stato di bisogno delle famiglie.

Il Settore Polizia Locale, il Settore Programmazione e Gestione Finanziaria e il Servizio Servizi Sociali verificano e comunicano rispettivamente la proprietà dei veicoli e le eventuali morosità dei nuclei familiari richiedenti, in base alle rispettive competenze.

5. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio e/o alle domande incomplete o sprovviste della documentazione allegata indicata nel modulo stesso, o alla mancata eventuale integrazione prevista all'art. 2, comma 6.

6. L'utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere effettuate verifiche da parte dell'ufficio "Sportello Sociale" e del Corpo di Polizia Locale sul tenore di vita del proprio nucleo familiare.

7. Esperita l'istruttoria, riportata su apposita scheda predisposta dallo Sportello Sociale, il Responsabile del procedimento – se non richiede alla Polizia Locale un approfondimento istruttorio motivato – adotta apposito atto di concessione/non concessione del contributo straordinario che potrà essere trasferito direttamente al richiedente oppure ad altri soggetti in base alla tipologia di contributo (gestori utenze acqua, luce e gas).

8. Il richiedente che ottiene un contributo deve essere inserito/avviato in un piano individualizzato condiviso dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Argenta e dal Servizio Sociale territoriale dell'ASP "Argenta-Portomaggiore "Eppi-Manica-Salvatori".

9. Non hanno diritto alla concessione del contributo straordinario i richiedenti che al momento dell'inoltro della domanda si trovino nelle seguenti condizioni:

- morosi nel pagamento delle rette dei servizi scolastici (prescuola, trasporto e mensa), dei

servizi educativi prima infanzia e del canone ERP;

- omesso o parziale versamento tributi comunali;
- presenza di incongruenze anagrafiche nel nucleo richiedente a seguito degli accertamenti.

10. E' possibile derogare alle limitazioni, di cui al precedente comma 9, solo nel caso di interventi integrati in progetti personalizzati e concordati con il Servizio Sociale territoriale.

Art. 6 ISEE

1. Le domande di prestazioni sociali agevolate sono soggette alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE resa in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 Domande

1. Lo Sportello sociale e l'Informafamiglia del Centro per le famiglie predispongono un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2, comma 6.

2. Il modulo per la presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata è integrato, di comune accordo tra il Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona e il Settore Polizia Locale, con informazioni relative a redditi esenti IRPEF, proprietà di veicoli e rete parentale al fine di una prima valutazione dell'effettivo stato di bisogno delle famiglie.

Art. 8 Relazione sulla gestione

I Servizi coinvolti trasmetteranno alla Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie d'accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all'assetto generale o a specifici aspetti del presente regolamento.

TITOLO II

Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi

Art. 9 Finalità e caratteristiche

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Argenta per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:

- refezione scolastica;
- trasporto scolastico.

Le rette dei servizi scolastici sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'accesso alle agevolazioni è stabilito fino ad un valore ISEE inferiore a € 12.000,00

Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

2. L'intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.

3. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 5.002,00 tranne il caso in cui la Giunta Comunale eserciti la facoltà di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno la risultanza del colloquio di cui all'art. 2, comma 6, ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2, comma 7.

5. Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta.

6. E' facoltà della Giunta Comunale - in sede di approvazione delle rette per il servizio di refezione scolastica – stabilire una tariffa minima obbligatoria rispetto alla quale non sono applicabili le agevolazioni di cui al presente titolo, tranne il caso indicato al successivo art. 10, comma 1, e 13 e 13, comma 4.

Art. 10 Casi particolari

1. E' sempre concessa l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Argenta ed in affidamento al Servizio Sociale territoriale.
2. Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” del DPCM 5 dicembre 2013 n.159.

Art. 11 Domanda di riduzione rette

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate al Centro per le famiglie, Sportello Informafamiglie, dall' 1 aprile al 31 maggio di ogni anno per le esenzioni/riduzioni delle rette di refezione e trasporto scolastico, riferite all'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre dello stesso anno, fermo restando che le rette potranno essere annualmente rideterminate dalla Giunta Comunale con decorrenza dal mese di gennaio e per l'intero anno solare.
2. Le domande di riduzioni delle rette di refezione e trasporto scolastico, possono essere presentate anche in tempi successivi a quelli suddetti, esclusivamente nei periodi di seguito indicati e con la corrispondente decorrenza dell'agevolazione, se dovuta:
 - domande presentate dall'1 al 15 settembre - decorrenza agevolazione: novembre;
 - domande presentate dal 15 al 30 gennaio - decorrenza agevolazione: marzo.
3. Nel solo caso in cui la frequenza dei servizi scolastici sia derivata da variazioni di residenza della famiglia, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione è concessa a decorrere dalla data di acquisizione della residenza.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme già iscritte a ruolo.
5. I termini per la presentazione delle domande di riduzione delle rette scolastiche di refezione e trasporto scolastico, di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere modificati dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Art. 12 Erogazione dell'agevolazione

1. Entro sessanta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'art. 11 precedente, il Dirigente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

Art. 13 Calcolo

1. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 5.000,00 il richiedente ha diritto all'esenzione totale dal pagamento delle rette, tranne il caso in cui la Giunta Comunale individui la tariffa minima obbligatoria di cui all'art. 9, comma 6, che dovrà essere corrisposta.
2. Per un valore ISEE compreso fra € 5.002,00 e € 12.000,00 la quantificazione dell'agevolazione concedibile è stabilita sulla base del seguente calcolo:
$$\text{agevolazione} = (\text{€ } 12.000,00 - \text{ISEE}) * \text{Importo totale rette (€ } 12.000,00 - \text{€ } 5.002,00)$$

Resta ferma la possibilità, per la Giunta Comunale, di determinare la tariffa minima obbligatoria di cui all'art. 9, comma 6, che dovrà essere corrisposta.
3. Per un valore ISEE superiore a € 12.000,00 il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

4. Sulla tariffa minima obbligatoria, di cui al precedente art. 9, comma 6, qualora il nucleo familiare abbia:

- due figli iscritti al servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie;
- un'attestazione ISEE inferiore o pari ad euro 26.000,00.

si applica una riduzione pari al 50% della quota fissa dal secondo iscritto. La quota pasto è dovuta per intero, salvo agevolazione prevista per isee pari o inferiore a euro 12.000

Alla presente casistica non si applicano le sospensioni indicate al successivo art. 31 per i casi di morosità.

Art. 14 Servizi educativi per la prima infanzia

1. Le rette relative ai servizi educativi per la prima infanzia privati, convenzionati con il Comune, sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e definiscono delle agevolazioni in relazione alle fasce ISEE di appartenenza delle famiglie.

2. Al momento della domanda di iscrizione ai servizi, ogni famiglia che lo ritenga opportuno presenterà allo Sportello Informafamiglia la certificazione ISEE allo scopo di determinare la fascia ISEE di appartenenza e la relativa retta.

3. Il nucleo familiare richiedente dovrà, altresì, dichiarare nella domanda di iscrizione, se i genitori sono conviventi indipendentemente dalla residenza di entrambi in diverse abitazioni.

4. Per i nuclei familiari richiedenti, costituisce comunque elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'agevolazione, di cui al precedente comma 1, la risultanza del colloquio di cui all'art. 2, comma 6, ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2, comma 7.

5. Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di agevolazione tariffaria non sarà accolta.

6. In relazione ai rapporti di convenzione sottoscritti con i gestori dei servizi privati, il Comune si farà carico mensilmente della corresponsione ai medesimi gestori dell'eventuale differenza fra la retta corrisposta dalla famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, ed una retta di riferimento specifica, stabilita in sede di definizione delle rette per i servizi a domanda individuale.

7. Sono confermati, anche per i servizi educativi per la prima infanzia, i casi particolari di cui al precedente art. 10.

Titolo III

Accertamenti e verifiche

sui nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate

Art. 15 Finalità

1. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

2. Il ruolo della Polizia **Locale**, a fianco ed a supporto dello Sportello sociale e dell'Informafamiglia, vuole rafforzare il principio per cui un efficace controllo sia preventivo che in corso di fruizione del beneficio, rappresenta una garanzia finalizzata all'equa distribuzione delle risorse. Pertanto tutti i colloqui, le richieste di integrazione e chiarimento, gli approfondimenti anche sullo stato di fatto, non perdono il carattere sostanzialmente negoziale, finalizzati alla mutua condivisione del principio di solidarietà sociale a cui questo regolamento e lo spirito dell'Amministrazione comunale di Argenta **sono improntati**. Fatti salvi, quindi, i casi di dichiarazioni palesemente mendaci e penalmente perseguibili, l'approccio di metodo con il quale la Polizia **Locale** opera è finalizzato a verificare la corretta comprensione ed interpretazione del diritto

d'accesso ai benefici qui previsti.

Art. 16 Verifiche

1. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia da zero a € 5.000,00 il richiedente dovrà dichiarare e quantificare nella domanda le modalità di sussistenza della famiglia, pena l'esclusione dal beneficio.
2. Tali modalità di sussistenza saranno segnalate al Servizio sociale professionale e soggette a verifica da parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.
3. Saranno inoltre verificate, da parte dello Sportello Sociale, dell'Informafamiglia e della Polizia Locale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.
4. Nel corso delle verifiche di cui al presente Titolo, oltre che nel colloquio di cui all'articolo 2, comma 6, ed a prescindere dal valore ISEE dell'Attestazione presentata, costituiranno elementi indicativi dell'effettivo tenore di vita le seguenti situazioni verificabili:
 - a. Se il nucleo familiare risulta proprietario di patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, superiore ad una soglia di euro 30.000,00;
 - b. Se il nucleo familiare risulta proprietario:
 - di un autoveicolo immatricolato la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cc, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - di uno o più automezzo/i e/o motoveicolo/i in numero superiore al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida in corso di validità;
 - di beni di lusso quali camper, sempre eccedente al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida in corso di validità, e/o natante.
 - c. Se il nucleo familiare, e per esso i suoi componenti, risultano aver effettuato operazioni di compravendita immobiliare e/o vendita di attività aziendali negli ultimi due anni per importi superiori ai 50.000 euro, fatta eccezione per l'acquisto della prima casa negli ultimi due anni attraverso l'accensione di un mutuo.
 - d. Se il nucleo familiare, e per esso i suoi componenti, risultano titolari di proprietà mobiliari e/o conti correnti, il cui ammontare sia superiore a € 15.000,00.
5. Nei casi di cui al comma 1 e con riferimento alle agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici, di cui all'art. 9, qualora dalla dichiarazione del richiedente o dagli accertamenti della Polizia **Locale** risulti il sostanziale e continuativo contributo dei parenti di primo grado in linea retta alle modalità di sussistenza del nucleo familiare, la prestazione sociale agevolata non sarà concessa.

Art. 17 Accertamenti

1. L'Ente effettuerà idonei accertamenti su tutti i nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al Titolo II e su tutti i nuclei richiedenti le tariffe agevolate dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al precedente art. 14. Tali accertamenti si possono distinguere in:
 - I. con riferimento ai destinatari:
 - Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - II. con riferimento ai tempi di effettuazione:
 - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

III. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:

- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto, ovvero attraverso confronto e verifica del tenore di vita sostenuto;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto;
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 18 Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche

1. L'accertamento è attivabile in qualsiasi momento e fa parte della normale gestione del procedimento legato al riconoscimento delle agevolazioni.
2. Qualora, nel corso di un accertamento ai sensi dell'articolo precedente, emergessero situazioni di fatto incompatibili con il permanere del beneficio, il responsabile del procedimento trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Art. 19 Esiti delle verifiche, accertamenti e ravvedimento operoso

1. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione e sarà escluso da tutte le prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, per 3 anni. Il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.
2. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette ed anche al di fuori di ipotesi penalmente rilevanti, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.
3. Qualora il nucleo familiare beneficiario delle prestazioni sociali agevolate intenda spontaneamente regolarizzare errori nella compilazione dell'autodichiarazione ISEE, il Responsabile del procedimento dovrà disporre il recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente in analogia a quanto disposto dal ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Titolo IV Situazioni eccezionali

Art. 20 ISEE corrente

1. Qualora alla determinazione del valore ISEE dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento, concorrano partecipazioni azionarie, obbligazioni, depositi, conti correnti o qualunque altra forma analoga di investimento o risparmio, che siano di fatto indisponibili in conseguenza di grave situazione di crisi con un impatto socio – economico straordinario e diffuso sul territorio comunale, il beneficio concedibile sarà definito con riferimento all'ISEE corrente.

Per accedere all'ISEE Corrente deve essersi verificata:

- una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),

- in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.

2. Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall'inizio della variazione.

Art. 21 Definizione delle situazioni eccezionali

1. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, individua le situazioni di grave crisi che hanno un rilevante impatto socio–economico sul territorio comunale, di cui al presente titolo.

Titolo Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 Dichiarazione sostitutiva unica ISEE

1. Tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno compilare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con decreto direttoriale del 7 novembre 2014 e s.m.i.

Art. 23 Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. E' istituita presso lo Sportello sociale una banca dati delle prestazioni sociali agevolate comunali per nucleo familiare, al fine di monitorare il cumulo delle prestazioni e trasmettere alla Polizia Locale l'elenco dei soggetti beneficiari, su cui esercitare gli accertamenti di cui al precedente art. 24.

2. Alla banca dati, tutelata sulla base delle vigenti normative sulla privacy, accede la Polizia Locale per gli accertamenti e le verifiche, di cui al precedente Titolo VI.

3. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza di cui al Regolamento 2016/679/UE ed il D.Lgs. n. 101/2018.

4. I dati concernenti l'erogazione di “prestazioni sociali agevolate” saranno inoltre inseriti Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate - Casellario dell'assistenza - presso l'INPS (D.M. 8 marzo 2013, al D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014 e s.m.i.).

Art. 24 Morosità nei confronti del Comune e di altri enti

1. Le prestazioni sociali agevolate sono sospese qualora il nucleo familiare richiedente risulti moroso nei pagamenti delle rette dei servizi scolastici, e del canone di locazione dell'alloggio erp e non abbia concordato con gli uffici un piano di rientro.
 2. Le prestazioni sociali agevolate sono sospese anche nel caso il nucleo familiare non rispetti il piano di rientro concordato.
 3. E' possibile derogare alle limitazioni, di cui al precedente comma 1), per omesso versamento di n. 3 rate o nel caso di interventi integrati in progetti personalizzati e concordati con il Servizio Sociale territoriale.
 4. E' consentito inoltre derogare all'applicazione delle limitazioni di cui sopra in caso di dichiarazione di uno stato di emergenza regionale o nazionale (anche di carattere sanitario) tale da determinare per i percettori delle prestazioni di cui al presente regolamento una morosità indipendente da qualsiasi volontà personale, con tale ipotesi intendendosi un'oggettiva impossibilità di corrispondere quanto dovuto a partire dal momento in cui è dichiarato lo stato d'emergenza e a causa e in conseguenza di tale situazione di emergenza.
- Tale deroga si applica per le somme dovute, ai sensi precedenti commi 1) e 2), a partire dallo stato d'emergenza fino a sei mesi dopo la conclusione dello stato di emergenza.

Art. 25 Disponibilità finanziaria

1. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.
2. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dalla Legge 26 Aprile 1989, n. 155, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.*
3. Tutti i valori economici del presente regolamento (soglie ISEE, importi concedibili, etc.) potranno essere adeguati annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 26 Regolamenti comunali vigenti

Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.